

Numero 16 del 28 aprile 2022

In questo numero:

- Paxlovid disponibile dal 7 maggio nelle farmacie lombarde
- Novità sulla formazione per l'assunzione a tempo determinato dei farmacisti specializzandi
- Contraccezione di emergenza: confermata la legittimità della vendita senza prescrizione anche alle minorenni
- Estratto di Cannabis 15% THC - precisazioni su rimborsabilità

Paxlovid disponibile dal 7 maggio nelle farmacie lombarde

In riferimento alla Determina AIFA DG/160/2022 pubblicata in G.U. [serie n.92 del 20-04-2022](#), "Riclassificazione e regime di dispensazione del medicinale per uso umano Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir)", la DG Welfare di Regione Lombardia precisa che, poiché la prescrizione dell'antivirale da parte dei MMG è strettamente correlata all'attivazione della distribuzione per conto del farmaco in farmacia:

- le confezioni di Paxlovid destinate alla distribuzione in farmacia aperta al pubblico dietro presentazione della prescrizione del MMG saranno disponibili nel ciclo distributivo **non prima del 7 maggio**;
- fino a tale data l'accesso alla terapia con Paxlovid è garantito con le modalità già in atto: il MMG può contattare le infettivologie ospedaliere individuate dalla sua ATS, inviando nei tempi previsti il suo paziente presso la struttura ospedaliera per la presa in carico e la terapia.

A questo [link](#) sul sito di AIFA è possibile visionare e scaricare la determina AIFA, il "Piano terapeutico Paxlovid" e il "Protocollo di intesa per la distribuzione e dispensazione del farmaco antivirale orale Paxlovid".

PROFESSIONE

Novità sulla formazione per l'assunzione a tempo determinato dei farmacisti specializzandi

Con pubblicazione in [G.U. n.92 del 20-04-2022](#) del decreto MIUR 10 dicembre 2021, è stato adottato l'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi nelle aziende e negli enti del SSN.

- **L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie**, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.
- **Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto** e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di

studi superato. **Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio**, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

- Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per la residua attività formativa teorica, le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
- **Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa** e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN.

Per approfondimenti si rimanda al testo dell'Accordo.

NOTIZIE SUI FARMACI

Contracezione di emergenza: legittima la vendita senza prescrizione anche alle minorenni

Con sentenza n. 2928 del 19 aprile 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che è legittima la determina con la quale l'AIFA ha modificato il regime di fornitura del medicinale "EllaOne", comunemente noto come "pillola dei cinque giorni dopo", **eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di diciotto anni**. Il Consiglio di Stato conferma le osservazioni già fatte in proposito dal Tar, precisando che la dispensazione delle specialità medicinali e dei farmaci da banco va esclusa "dal novero dei trattamenti sanitari in senso stretto che coinvolgono tutta una serie di questioni specifiche, tra cui quella del consenso e più in generale della relazione tra medico e paziente".

Estratto di Cannabis 15% THC - precisazioni su rimborsabilità

A seguito di segnalazioni circa la mancata rimborsabilità della preparazione a base dell'estratto di Cannabis 15% THC prodotto a livello industriale (ditta Farmalabor), al fine di garantire che i cittadini abbiano accesso alla terapia, la DG Welfare di Regione Lombardia ne conferma la rimborsabilità. Poiché si tratta di un prodotto industriale e non galenico, la cui produzione (come qualità e quantità) è garantita dal fatto di essere stata autorizzata dalle Autorità nazionali nel rispetto delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), non è necessario richiedere l'analisi di titolazione e quindi non si deve inserire nella tariffazione il costo aggiuntivo pari a 15 euro.